

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 27 luglio 2018 —  
ZW / Deutsche Lufthansa AG**

**(Causa C-498/18)**

(2018/C 399/31)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* ZW

*Resistente:* Deutsche Lufthansa AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il termine di due anni per l'esercizio dell'azione previsto all'articolo 35, paragrafo 1, della convenzione di Montreal, possa essere interrotto o sospeso.
- 2) Se quanto disposto nell'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione di Montreal [in base al quale] «Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito» consenta di ritenere che una disposizione di diritto nazionale relativa al momento iniziale di decorrenza del termine possa prevalere sulla disposizione generale del paragrafo 1 dell'articolo 35, secondo la quale il termine inizia a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 13 agosto 2018 —  
EP / FO**

**(Causa C-530/18)**

(2018/C 399/32)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Ilfov

**Parti**

*Ricorrente:* EP

*Convenuto:* FO

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che esso istituisce un'eccezione alla regola della competenza del giudice nazionale del luogo in cui il minore ha di fatto il domicilio.
- 2) Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che costituiscono criteri che indicano un legame particolare del minore con la Francia (...) i criteri enunciati dalla parte in causa (ossia: il minore è nato in Francia, ha un padre cittadino francese, ha una famiglia basata su legami di consanguineità composta da due sorelle e un fratello, una nipote — la figlia di sua sorella -, il nonno paterno, la compagna attuale del padre e la loro figlia minore in Francia, mentre in Romania non ha alcun parente da parte di madre, frequenta la scuola francese, l'educazione e la mentalità del minore sono da sempre francesi, la lingua parlata in casa tra genitori e tra genitori e minore è sempre stata la lingua francese), e pertanto il giudice nazionale deve dichiarare che il giudice francese è più adatto.

- 3) Se l'articolo 15 regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che le differenze procedurali tra le normative dei due Stati, quale lo svolgimento del processo a porte chiuse, da parte di giudici specializzati, sono a servizio dell'interesse superiore del minore nel senso di tale disposizione [del diritto dell'Unione].

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

## Ricorso presentato il 12 settembre 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-576/18)

(2018/C 399/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Recchia, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C-243/10, concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione della Commissione 2008/854/CE (<sup>1</sup>), del 2 luglio 2008, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'articolo 260 TFUE;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a di EUR 13 892 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, con un minimo di EUR 8 715 000, dal giorno della pronunzia della sentenza resa nella causa C-243/10 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità su base semestrale, fissata dalla Commissione a partire dal semestre successivo alla data della sentenza nella presente causa, pari a EUR 126 840 al giorno;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Con decisione 2008/854/CE, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuti al settore alberghiero in Sardegna (legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N272/98), pubblicata nella GUUE L 302 del 13 novembre 2008, la Commissione ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato in questione concessi dall'Italia e ne ha ordinato il recupero.

Con sentenza del 29 marzo 2012, causa C-243/10, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale decisione, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi nell'ambito del regime previsto da tale decisione.

A distanza di più di sei anni da tale sentenza, malgrado le numerose sollecitazioni da parte della Commissione al governo italiano, gran parte degli aiuti in questione non sono stati ancora recuperati. Le argomentazioni avanzate a questo effetto dal governo italiano, in particolare con riferimento ai contenziosi nazionali pendenti, non costituiscono giustificazioni valide a fronte di tale inadempimento. Risulta dunque che, alla data di presentazione del presente ricorso, l'Italia non ha ancora integralmente recuperato l'aiuto e non si è quindi pienamente conformata alla sentenza della Corte nella causa C-243/10.